



LEGGE 26 novembre 1980, n. 91 (pubblicata nell'albo del Pubblico Palazzo in data 3 dicembre 1980)

Modifica dell'art. 6 della Legge 29 luglio 1980 n. 57 (Istituzione degli Asili-nido).

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 26 novembre 1980.

Art. 1

L'art. 6 della Legge 29 luglio 1980 n. 57 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Qualificazione del personale)

Il personale impiegato per la prestazione del servizio di Asilo Nido deve essere in possesso di diploma legalmente riconosciuto di Assistente di Comunità d'Infanzia conseguito dopo il triennio specifico; in subordine valgono i diplomi legalmente riconosciuti di Puericultrice o di Vigilatrice di Infanzia o Assistente di Comunità, tutti unificati al quinquennio.

Tuttavia, in caso d'irreperibilità di personale in possesso del diploma di Assistente di Comunità d'Infanzia, conseguito dopo il triennio specifico, e fino al 31 dicembre 1983, potranno essere assunti anche coloro che, in possesso del solo diploma triennale di cui sopra, s'impegnino a seguire gli appositi corsi di formazione professionale.

Saranno anche sempre consentite, in caso però d'irreperibilità di personale con i titoli di cui ai due commi precedenti, assunzioni di personale provvisto di laurea in Pedagogia o in Psicologia, a condizione che detto personale s'impegni a seguire gli appositi corsi di formazione professionale atti a completare la conoscenza delle discipline specifiche.

In caso di diniego della partecipazione ai corsi o di non ottenimento delle conoscenze specifiche, verranno dimessi dal servizio.

Inoltre, in aderenza a quanto previsto dalla Legge 13 febbraio 1980 n. 10, l'Istituto per la Sicurezza Sociale promuove corsi periodici obbligatori di formazione professionale, di qualificazione e di aggiornamento a tutti i livelli, coordinandone la durata e la frequenza con i tempi di attività degli Asili Nido.

Il personale non insegnante deve essere in possesso di licenza di scuola media inferiore piu' apposito corso di formazione.

I conferimenti di incarichi e supplenze per il personale insegnante e non insegnante nell'Asilo Nido sono fatti in applicazione della Legge 17 luglio 1979 n. 41 ed assegnati da un'apposita Commissione paritetica costituita a norma della stessa legge.

I termini per la presentazione delle domande, per la compilazione delle graduatorie, per la presentazione dei ricorsi e tutti gli altri termini contemplati dalla Legge 17 luglio 1979 n. 41, per il presente anno sono posticipati di tre mesi.

Per quanto riguarda le graduatorie ed i concorsi per il personale insegnante, fino al 31 dicembre 1983, ai diplomi quinquennali di cui al primo comma, ad esclusione di quelli per Assistente di Comunità d'Infanzia indicati come titolo preferenziale, sono equiparati a tutti gli effetti i corrispondenti diplomi triennali".

Art. 2

La presente legge entra in vigore dopo la sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 2 dicembre 1980/1680 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gian Carlo Berardi - Rossano Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva